

A.T.C. RE 01
PIANURA OVEST
(Ambito Territoriale Caccia)

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI
UNGULATI

CONSIGLIO DIRETTIVO ATC RE 01 PIANURA OVEST

VIA DE AMICIS n.13 - 42028 POVIGLIO (RE) TEL.E FAX 0522/967504 email:atcpianuraovest@gmail.com

1. PARTE GENERALE

1.1 – FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha lo scopo di fissare i principi e le disposizioni applicative affinché i cacciatori di ungulati possano partecipare e dare un contributo al prelievo degli ungulati nei territori di competenza dell'ATC RE1 Pianura Ovest. Il presente Regolamento recepisce quanto previsto dalla L. 157/92, dalla L.R. 8/94 e succ. modifiche, dal Regolamento Regionale 1/2008 “*Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia Romagna*” e lo integra. Obiettivo principale del Regolamento è di raggiungere e mantenere un equilibrio tra fauna e attività antropiche perseguendo le densità obiettivo e gli obiettivi di pianificazione previsti dal vigente Piano faunistico venatorio regionale 2018-2023.

Annualmente il Consiglio Direttivo può disciplinare modalità, localizzazione e tempi di esecuzione del prelievo (come previsto comma 4 lettera j art. 4 del R.R. 1/2008) per mezzo di note tecniche emanate con proprio atto deliberativo, al fine di adeguare la gestione ad esigenze organizzative, di sicurezza e per garantire la massima efficienza dell'azione di prelievo.

1.2 – COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DEGLI UNGULATI

La gestione faunistico-venatoria degli ungulati è organizzata dall'ATC nel rispetto delle leggi e disposizioni emanate in materia e dal seguente Regolamento. Il cacciatore o censitore abilitato ai sensi del R.R. 1/2008, che intende partecipare alla gestione degli ungulati nell'ATC RE1 Pianura Ovest (di seguito nominato ATC) accetta in ogni sua parte il presente Regolamento e le disposizioni indicate dal Consiglio Direttivo su parere della Commissione Tecnica.

1.3 – COMMISSIONI E COMITATI PER LA GESTIONE DEGLI UNGULATI

Il Consiglio Direttivo dell'ATC istituisce a norma del R.R. 1/2008 la Commissione Tecnica.

Il Consiglio Direttivo dell'ATC istituisce a norma dell'art. 6 punto 17 dello Statuto un Comitato Ungulati con funzioni operative e/o consultive e provvede alla nomina dei membri. Il Comitato Ungulati è composto da almeno un rappresentante del Consiglio Direttivo; un rappresentante della Commissione Tecnica; i Responsabili ed i vice-Responsabili dei Distretti di Gestione. I componenti del Comitato Ungulati sono proposti e nominati dal Consiglio Direttivo tramite proprio atto deliberativo.

Il Consiglio Direttivo dell'ATC nomina il Presidente del Comitato Ungulati con funzioni di collegamento e coordinamento con lo stesso.

1.4 - RESPONSABILI LOCALI PER LA GESTIONE DEGLI UNGULATI

Ai sensi del R.R. 1/2008, le figure individuate con compiti di organizzazione e coordinamento della gestione con competenze di distretto sono: il Responsabile di distretto; i vice-Responsabili; il Responsabile dei centri di controllo e misurazioni biometriche (e se presente un responsabile dei Cacciatori Formativi); il Responsabile del recupero dei capi feriti.

Le competenze che le figure suddette assumono nel contesto organizzativo dell'ATC sono definite nel presente regolamento e possono, per comprovate esigenze gestionali, essere modificate dal

Consiglio Direttivo nel rispetto di leggi e Regolamenti vigenti. È compito della Commissione Tecnica provvedere all'aggiornamento tecnico di queste figure e annualmente al controllo del loro operato. Qualora tali figure siano inadempienti o compiano infrazioni giudicate gravi, la Commissione Tecnica provvede a segnalare al Consiglio Direttivo quanto sopra, che può a sua volta provvedere alla loro sostituzione.

1.5 – UNITÀ TERRITORIALI DI GESTIONE

Il territorio dell'ATC è suddiviso in Unità di gestione (*Distretti*), suddivise a loro volta in sotto-unità di gestione (**Zone e sub-zone di caccia**) al fine di ottimizzare le operazioni di gestione e organizzazione del personale. Le zone di caccia possono essere modificate annualmente.

2. PARTE GESTIONALE

2.1 – ATTIVITÀ GESTIONALI

L'ATC ai sensi delle normative vigenti regola l'attività di gestione e prelievo degli ungulati secondo i criteri e le disposizioni sotto riportate. Le attività di gestione vengono realizzate previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo delle azioni proposte dalla Commissione Tecnica. Attività di gestione straordinaria o di tipo occasionale sono autorizzate dal Consiglio Direttivo e coordinate dal Responsabile di distretto, previo parere positivo della Commissione Tecnica.

2.2 – COMPITI DEL RESPONSABILE DI DISTRETTO

Al Responsabile di distretto sono assegnate funzioni di supervisione, collegamento e responsabilità relativamente all'operato dei distretti nei seguenti argomenti:

1. Collegamento tra Commissione Tecnica e Comitato Ungulati;
2. Collegamento con la vigilanza dell'ATC;
3. Collegamento tra attività di controllo regionali e coordinatori locali;
4. Presentazione delle direttive operative di Commissione Tecnica e Comitato Ungulati ai coordinatori;
5. Coordinamento dei programmi gestionali operativi del Distretto;
6. Coordinamento del personale di censimento;
7. Raccolta e verifica dei dati per ogni turno di uscita di censimento;
8. Applicazione dei criteri di accesso ed assegnazione dei capi ai cacciatori aventi diritto all'abbattimento;
9. Raccolta e presentazione dei risultati operativi del Distretto.

2.3 – COMPITI DEI MISURATORI BIOMETRICI

I misuratori biometrici sono chiamati a collaborare alla realizzazione delle attività svolte presso i centri di controllo e misurazione biometrica, oltre che a svolgere funzioni di rendicontazione delle

attività realizzate nel centro. Gli operatori abilitati referenti per ciascun distretto forniscono la loro reperibilità a chiamata, cioè a seguito dell'abbattimento di un capo concorderanno con il cacciatore responsabile dell'abbattimento i tempi e le modalità di conferimento presso il centro di raccolta e controllo.

2.4 – COMPITI DEI CACCIATORI FORMATI

Ai Cacciatori formati ai sensi delle normative vigenti sono assegnate le funzioni di controllo sanitario dei capi abbattuti e conferiti presso i centri di raccolta e controllo con la finalità di aumentare la sicurezza sanitaria per l'autoconsumo e la cessione della carne di fauna selvatica, oltre che funzioni di rendicontazione delle attività realizzate nel centro.

2.5 – ACCESSO AL PRELIEVO

Il cacciatore potrà accedere ai benefici del presente regolamento solamente se iscritto all'ATC e in regola con i tempi di pagamento previsti, fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali per i cacciatori non iscritti all'ATC. Il Consiglio Direttivo può riservare una quota dei piani annuali di prelievo a cacciatori non appartenenti all'ATC (ai sensi della L.R. 8/1994 e succ. modifiche e del R.R. 1/2008) con priorità ai residenti Regionali. Sulla base del R.R. 1/2008 il Consiglio Direttivo ha la possibilità di chiedere un contributo commisurato alle spese di gestione ed organizzazione per la caccia agli ungulati ai sensi del comma 4, art. 12 (iscritti in ATC) e comma 4 dell'art. 13 (non iscritti in ATC) del R.R. 1/2008. L'attività di caccia sarà subordinata al pagamento del contributo richiesto. Il Consiglio Direttivo può prevedere la suddivisione del contributo in una quota generale di gestione e in una quota per ogni esemplare assegnato in abbattimento, e determinerà annualmente la quota di tali contributi.

Inoltre, sulla base di quanto prevede il Piano faunistico-venatorio regionale, coerentemente con quanto previsto dal R.R. 1/2008, la caccia di selezione agli ungulati può essere esercitata da tutti i cacciatori di selezione appartenenti al Distretto aventi diritto, tale diritto determinato dall'impegno profuso in attività gestionali indicate dall'ATC. Pertanto, per accedere al prelievo in selezione degli ungulati, i cacciatori di selezione iscritti all'ATC RE01 Pianura Ovest devono aver partecipato alle sessioni di censimento annualmente programmate e coordinate dai Responsabili di Distretto. Sarà compito dei Responsabili di Distretto registrare la presenza dei singoli cacciatori di selezione alle attività programmate, ed al termine delle attività consegnare all'ATC l'elenco dei nominativi degli aventi diritto.

2.6 - ASSEGNAZIONE DEI CACCIATORI/CENSITORI AI DISTRETTI

L'assegnazione dei cacciatori/censitori avviene per Distretto. Il Distretto sarà assegnato tenendo conto della residenza anagrafica per i cacciatori/censitori residenti nei territori compresi nell'ATC, della provenienza e conoscenza del territorio per i cacciatori/censitori non residenti nei territori compresi nell'ATC. Il Consiglio Direttivo, sentita la Commissione Tecnica, può prevedere una mobilità tra Distretti per rispondere ad esigenze organizzative interne all'ATC e per efficientare l'attività di prelievo (§ 2.7).

La richiesta di collaborazione da parte di nuovi cacciatori/censitori deve essere presentata all'ATC entro il 28 febbraio.

2.7 - MOBILITA' DEI CACCIATORI/CENSITORI TRA DISTRETTI

Vista la forte disomogeneità nella distribuzione degli ungulati sul territorio dell'ATC RE01 Pianura Ovest, allo scopo di garantire una massima efficienza del prelievo laddove si è verificata l'effettiva presenza di animali, è prevista la mobilità dei cacciatori tra Distretti con assegnazione a rotazione per Zona di caccia, con le modalità descritte al punto 2.8, così da garantire a tutti i selecontrollori pari possibilità in termini di opportunità di prelievo.

2.8 - ASSEGNAZIONE ALLA ZONA DI CACCIA

La procedura di turnazione tra le Zone di caccia avverrà secondo i seguenti criteri: per il primo turno, vengono assegnate per sorteggio tra i cacciatori che hanno accesso alle Zone dislocate nel Distretto P4. Per i turni successivi e per ciascun Distretto, i Responsabili di Distretto pianificano una sequenza di occupazione delle Zone tale da consentire a ciascun selecontrollore l'occupazione di ogni Zona per massimo una settimana nel periodo di prelievo. I punti di sparo potranno essere scelti dal selecontrollore di volta in volta secondo la disponibilità previa compilazione della "scheda segnalazione uscite" presso le apposite bacheche. Una volta effettuato il prelievo del primo capo assegnatogli, a ciascun selecontrollore viene assegnata una Zona nel Distretto P3, dal quale ripartirà la turnazione, mentre continueranno ad occupare le Zone nel Distretto P4 quei cacciatori che non hanno ancora effettuato il loro primo prelievo. L'obiettivo di tale turnazione tra distretti e tra Zone è da un lato quello di assicurare a tutti i selecontrollori il prelievo di almeno un capo, dall'altro quello di garantire la presenza di un cacciatore-censitore nel più alto numero possibile di punti di sparo per Zona di caccia in entrambi i distretti, prevedendo un presidio maggiore nel Distretto (P4) dove è risultata più alta la densità dell'ungulato.

Per esigenze organizzative e per garantire la massima efficienza dell'azione di prelievo, l'esercizio venatorio può essere esercitato anche da una coppia di cacciatori-censitori.

Per esigenze organizzative e per garantire la massima efficienza dell'azione di prelievo in tutto il periodo utile, i Responsabili di Distretto si riservano la possibilità di apportare in ogni momento modifiche alla turnazione programmata.

Il cacciatore-censitore prima di effettuare l'azione di caccia deve prendere visione del punto di sparo e comunicare eventualmente all'ATC RE 01 Pianura Ovest il mancato gradimento per ragioni di sicurezza. Nel caso in cui non pervenisse all'ATC RE 01 Pianura Ovest nessuna comunicazione in merito, si intende che il punto di sparo a seguito della presa visione dei luoghi da parte del cacciatore-censitore assegnatario, sia idoneo e sicuro per l'effettuazione dell'azione di caccia.

2.9 - SQUADRE DI INTERVENTO

In accordo con quanto auspicato dal Piano faunistico venatorio regionale (§ 2.6.2), i cacciatori abilitati possono organizzarsi in gruppi di cacciatori (squadre di intervento) ammessi all'esercizio dell'attività al fine di aumentare l'efficienza del prelievo. L'attivazione di interventi in squadra è

prevista dietro segnalazione di presenza di ungulati sul territorio di competenza dell'ambito potenziale causa di danneggiamenti alle colture agricole o di pericolo per l'incolumità pubblica (in vicinanza di strade e dell'abitato), e l'intervento avviene sotto il coordinamento del Responsabile di Distretto, che ne renderà gli esiti. Possono far parte delle squadre di intervento i cacciatori di selezione che offrono la propria disponibilità. Il numero di operatori per squadra di intervento sarà conseguenza del numero di cacciatori di selezione che offrono la propria disponibilità in sede di una riunione convocata a tale scopo. Si provvederà, se possibile, alla formazione di almeno una squadra per Distretto.

I nominativi dei componenti di ciascuna squadra di intervento saranno comunicati alla Polizia Provinciale ed allo S.T.A.C.P.

Ogni squadra nomina un proprio referente, che avrà il compito di rapportarsi con il Responsabile del proprio Distretto per l'attivazione della procedura descritta di seguito.

A seguito di segnalazione che comporti l'attivazione di un intervento in squadra, il Responsabile di Distretto provvederà a contattare il referente della prima squadra assegnata al Distretto che a sua volta si farà carico della convocazione degli operatori membri della squadra. Il referente della squadra dovrà inoltre riferire al Responsabile di Distretto il nominativo degli operatori che rispondono alla convocazione e partecipano effettivamente all'uscita, e quelli dei cacciatori che per cause di varia natura non vi partecipano.

Nel caso siano attive più squadre per ciascun Distretto, l'ordine di chiamata delle squadre verrà estratto a sorte.

Nel caso in cui le squadre appartenenti ad un Distretto siano impossibilitate per qualsiasi motivo ad uscire per l'effettuazione di interventi su segnalazione, i Responsabili di Distretto, al fine di garantire l'efficienza dell'azione di intervento e prelievo, possono avvalersi di squadre appartenenti ad altri distretti.

2.10 – ATTIVITÀ DI GESTIONE

Sulla base delle esigenze gestionali annualmente programmate l'ATC pianifica le attività finalizzate al monitoraggio delle popolazioni, alla prevenzione dei danni, al miglioramento ambientale, al prelievo ed al recupero degli ungulati. Gli operatori volontari che intendono collaborare con l'ATC devono attenersi alle metodologie di volta in volta indicate ed a seconda di queste dotarsi di strumentazioni adeguate (con requisiti minimi) esplicitamente indicate dalla Commissione Tecnica. Il restante materiale sarà fornito dall'ATC. Le attività proposte saranno realizzate secondo programmi stabiliti a seconda dei casi su scala generale, di Distretto o locale.

2.11 - ASSEGNAZIONE DEL PIANO DI PRELIEVO

Ottenuta l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione preposta in merito al numero, specie e classe dei capi da prelevare, l'assegnazione del piano di abbattimento avviene sulla base del numero delle richieste pervenute da parte dei cacciatori abilitati, assegnando a ciascun cacciatore che ne

faccia richiesta e che abbia partecipato ad almeno una sessione di censimento, un capo per ciascuna classe e sesso fino ad esaurimento del piano programmato.

Se entro la fine di febbraio il cacciatore assegnatario di capi in prelievo non avesse ancora effettuato un minimo di due uscite, i capi assegnatigli verranno riassegnati tramite sorteggio tra gli altri cacciatori aventi diritto.

Qualora il cacciatore compia le infrazioni previste dalla L.R. 8/'94 e succ. modifiche art. 61 comma 1, il Consiglio Direttivo su indicazione della Commissione Ungulati può procedere alla sospensione del prelievo e/o alla revoca dei contrassegni.

2.12 - PERIODI DI PRELIEVO

Il Consiglio Direttivo, su proposta della Commissione Tecnica, fissa annualmente i tempi di esecuzione del prelievo selettivo come previsto dall'art. 4, comma 4, lettera j) del RR. n. 1/2008, tenuto conto delle capacità organizzative, della dimensione del piano di prelievo e di esigenze di sicurezza dell'azione di caccia.

2.13 - MODALITÀ DI PRELIEVO

L'accesso al Distretto ed alla Zona di caccia è gestito dal Responsabile di distretto. Il cacciatore è autorizzato alla caccia di selezione nel Distretto qualora sia inserito nell'elenco dei cacciatori autorizzati al prelievo, e sia provvisto dei contrassegni inamovibili da apporre al/agli esemplari da prelevare. Il prelievo selettivo è esercitato (singolarmente, da una coppia di cacciatori o in squadra) all'aspetto esclusivamente da punti di sparo sopra-elevati (argini, altane mobili, tri-stand). La distanza massima di sparo è 100 metri, in modo tale da avere garanzia della sicurezza del tiro.

Per i cacciatori neoabilitati è obbligatorio l'accompagnamento di un altro sele-controllore.

L'attività di caccia può essere esercitata contemporaneamente da più cacciatori nella medesima Zona di caccia previo accordo preventivo con il Responsabile di Distretto, che può altresì provvedere a formare gruppi di cacciatori di selezione (squadre di intervento, § 2.9) assegnandoli ad una specifica Zona di caccia per aumentare l'efficienza delle attività di gestione e prelievo.

Per la specie Cinghiale, ai sensi della D.G.R. n. 1204/2017, in attuazione dell'art. 56 comma 3 bis della L.R. n. 8/1994, è consentito allo scopo di rendere maggiormente efficace il prelievo in selezione l'utilizzo di fonti trofiche attrattive secondo modalità disciplinate dall'Allegato 1 della succitata D.G.R.

I punti di alimentazione vengono georeferenziati.

2.14 - USCITA DI CACCIA

L'uscita di prelievo deve essere concordata con il Responsabile di Distretto che provvederà all'organizzazione e alla distribuzione dei cacciatori assegnatari di capi. Prima di ogni uscita il cacciatore avrà il compito di segnalare sulla "Scheda di segnalazione uscite di selezione" la data, l'ora, il Distretto, il Comune, la zona di caccia, il punto di sparo, le proprie generalità e dell'eventuale accompagnatore (spazio da barrare se non accompagnato) relative all'uscita. Al rientro il cacciatore avrà il compito di segnalare sulla scheda di uscita l'ora di rientro. Qualora il cacciatore abbia sparato è obbligato a segnalare sulla scheda di uscita il numero e l'orario dei colpi;

l'esito dell'azione di caccia con la sigla: abbattuto- ferito- da verificare; il numero del contrassegno inamovibile (solo se abbattuto), la classe e il sesso del capo prelevato e il nominativo del responsabile avvisato. Il Responsabile di distretto provvederà a raccogliere e conservare le schede di uscita che unitamente alle schede di abbattimento consentiranno la rendicontazione dei risultati del prelievo consuntivo della stagione.

2.15 – ABBATTIMENTO E RECUPERO

Il cacciatore è obbligato a segnalare direttamente entro 2 ore al Responsabile di distretto gli spari e gli abbattimenti effettuati, fatto salvo lo sparo con consegna del capo abbattuto al centro di raccolta entro 12 ore. Il cacciatore, nel caso di ferimento, deve attivare entro 2 ore l'attività di recupero tramite il Responsabile di distretto. Il cacciatore è inoltre obbligato a segnare in modo visibile l'*anschluss*. Il ripetersi di tiri palesemente fuori bersaglio determina la sospensione momentanea dal prelievo per permettere al Responsabile distretto o suo delegato (vice-Responsabile) di verificare la taratura dell'arma utilizzata.

Nel caso in cui il capo sia ferito e si allontani dal punto di sparo, è vietata la ricerca dell'animale. Il cacciatore deve allertare il Responsabile di distretto, che a sua volta provvederà ad attivare il recuperatore. Il cacciatore è tenuto a consegnare al recuperatore il contrassegno inamovibile dell'esemplare oggetto della ricerca e sospendere la caccia di selezione fino al termine del recupero e stesura del referto da parte del conduttore. Nel caso in cui il recuperatore riscontri il ferimento (presenza di reperti biologici dell'animale, pelo escluso) e non sia possibile recuperare l'esemplare, il contrassegno inamovibile viene consegnato al Responsabile di distretto o presso il centro controllo e misurazione biometrica ed il capo viene classificato: abbattuto non recuperato. Compiuto l'abbattimento, il cacciatore deve immediatamente apporre al garretto dell'animale il contrassegno inamovibile di identificazione. In caso di smarrimento del contrassegno è vietato spostare l'animale dal punto di abbattimento ed è obbligatorio avvisare il Responsabile di distretto e la vigilanza provinciale (l'ATC fornirà un nuovo contrassegno in accordo con la Regione) per ottenere l'autorizzazione allo spostamento e al conferimento presso il centro di raccolta. Il contrassegno dovrà essere integro (in alcun modo tagliato o deformato) e stretto completamente sul tendine di Achille dell'animale. Se l'eviscerazione avviene in campo, i visceri devono essere raccolti in idonei contenitori e smaltiti. Entro il primo turno utile a partire dall'ora di abbattimento, il cacciatore è tenuto a presentare l'animale (eviscerato tranne particolari disposizioni da parte del responsabile del centro) al punto di raccolta e controllo per le verifiche e i rilievi biometrici. Il capo abbattuto può accedere al centro di controllo e misurazione biometrica entro un contenitore idoneo di dimensioni adeguate alla taglia dell'animale. Il controllo e le misurazioni biometriche sono eseguiti da personale iscritto all'albo dei misuratori dell'ATC. Il cacciatore dovrà collaborare alla compilazione della scheda di abbattimento.

2.16 – RENDICONTAZIONE DEL PRELIEVO

La scheda di prelievo dovrà indicare obbligatoriamente: il Distretto di caccia assegnato ed il Distretto di caccia ove prelevato il capo; il sesso e la classe assegnate ed il sesso e la classe prelevate. Presso i centri di controllo e misurazioni biometriche verrà allestito in formato cartaceo un tabulato di prelievo indicante per ciascun capo assegnato: sesso, classe, Distretto, nominativo dell'assegnatario. Il misuratore biometrico è tenuto a segnalare l'abbattimento realizzato precisando

nelle note le eventuali particolarità o errori di prelievo. Il misuratore è tenuto a fare le eventuali segnalazioni previste da disposizioni regionali o normative in materia. La rendicontazione consuntiva del piano di prelievo viene coordinata dal Responsabile di distretto, ed effettuata sulla base dei dati raccolti dal responsabile del centro di raccolta tramite apposita scheda consuntiva fornita dalla Commissione Tecnica.

2.17 - RECUPERATORI

Possono operare esclusivamente soggetti abilitati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G, del R.R. 1/2008 espressamente autorizzati dall'ATC. L'uscita di recupero e l'eventuale collaboratore ai sensi del R.R. 1/2008 art. 20 comma 3 devono essere concordate con il Responsabile di distretto e segnate sull'apposito foglio di uscita. Al termine dell'uscita è obbligatoria la compilazione della scheda di recupero da consegnare presso il centro di raccolta. Una volta conferito il capo recuperato, i misuratori biometrici in servizio presso il centro di controllo e misurazione biometrica devono compilare nel primo turno utile la scheda di abbattimento.

2.18 – STRUTTURE DI GESTIONE DEGLI UNGULATI

L'ATC ai sensi di quanto previsto dal R.R. 1/2008 provvede all'allestimento del centro di controllo e misurazione biometrica.

2.19 - SICUREZZA

Annualmente il Consiglio Direttivo si riserva di disciplinare modalità e tempi di esecuzione del prelievo atti a garantire la massima sicurezza dello sparo, in particolare in concomitanza della caccia vagante, lungo i corsi d'acqua e nei periodi di maggiore frequentazione delle zone di caccia da parte di cittadini per attività ludico-ricreative e dei lavoratori nei fondi agricoli

2.20 – INFRAZIONI

A seguito di segnalazione da parte dei responsabili di Distretto o dei vice-Responsabili del verificarsi di azioni o inadempienze in netto contrasto con quanto previsto dal presente Regolamento di gestione e dalla normativa di riferimento, seguirà a carico del cacciatore che se ne renderà responsabile l'applicazione della misura disciplinare di sospensione dal prelievo, di durata variabile, deliberata dal Consiglio direttivo, sentita la Commissione Tecnica, previo un confronto con il cacciatore responsabile dell'infrazione, per un massimo di tre stagioni venatorie, oltre alla segnalazione alla Polizia Provinciale quando ritenuto opportuno:

- Abbattimento non autorizzato, non segnalato
- Sparo da punto non sopra-elevato
- Accompagnamento dichiarato sulla scheda di uscita ma assente durante l'attività venatoria (cacciatore e accompagnatore)
- Attività di cerca dell'ungulato, singolarmente o in gruppo (battuta)
- Mancata consegna del capo al centro di raccolta e controllo

- Mancata applicazione/applicazione non corretta del contrassegno inamovibile
- Ritardo o mancata consegna contrassegni inamovibili non utilizzati entro i tempi richiesti
- Sparo non segnalato sul foglio giornaliero e/o al responsabile di Distretto o di Zona entro 2 ore (fatto salvo lo sparo con consegna del capo abbattuto al centro entro le 12 ore)
- Cambio Distretto senza autorizzazione
- Cambio Zona senza autorizzazione
- Anchuss non segnalato
- Abbandono o occultamento in campagna di parti biologiche (es. interiora) del capo abbattuto
- Accesso con mezzi motorizzati al punto di sparo

Approvato dall'Assemblea Generale Ordinaria del 27 Aprile 2017

Modificato dall'Assemblea Generale Ordinaria del 28 Dicembre 2017

Modificato dall'Assemblea Generale Ordinaria del 17 Dicembre 2018

Modificato dall'Assemblea Generale Ordinaria del 25 Giugno 2021